

si sono determinati d'unirsi in matrimonio  
col doppio rito civile, religioso, osservati le  
rispettive disposizioni legislative e canoniche,  
una prima vogliono in virtù del presente atto  
stipulare i patti e le condizioni che regolano  
vranno la loro futura unione, dichiarando  
ributto ad essi intendono adottare il regime do-  
tale, giusta come è prescritto dal Codice  
Civile.

Ciò posto Serafina Triolo, autorizzata dal  
suo marito volendo contribuire al suo  
sostegno e sostegno del suddetto futuro ma-  
trimonio, costituisce in dote alla predetta  
sua figlia Carmela Ottaviano accettante e per  
essa accettante il predetto di lei futuro sposo  
1<sup>a</sup> denari oggetti di biancheria ed oro, stimati  
da un perito scelto d'accordo del valore di lire  
Enecento, novanta lire cinquanta in denaro  
effettivo; quali oggetti di biancheria e  
oro e denaro lo stesso futuro sposo  
dichiara di avere già ricevuti e ne rilascia  
ampia e valida quietanza a  
2<sup>a</sup> una casa terrana formante la metà  
di una casa di maggiore grandezza, sita  
in Palermo, via Nuova Anni N. 52, confinante

con casa di Caterina Scorsone con casa  
di Paola Triola e con detta via del valore di  
lire cinquanta, notata nel catasto fatto  
casi di Palermo dell'art. 1766 sotto nome di  
Triolo Serafina fu Giovanni, dipendente dallo  
simple di S. 13, 50, di cui si carica a detta  
casa terrana la metà in S. 6, 75.

Soggetta alla sola fidejussione, che la futura  
sposa e per essa il futuro sposo si accetta  
e si obbliga pagare dal primo settembre  
del corrente anno e dal detto giorno essa  
Carmela Ottaviano avrà il possesso e godi-  
mento della suddetta casa terrana di cui ha  
dotante si spaglia per investire la figlia,  
che potrà vendere coll'obbligo del rimpiego.  
Il futuro sposo Antonino Puccio promette  
e si obbliga di bene amministrare la ripe-  
riare dote e di farne la restituzione quan-  
do ne sarà il caso, nei modi di legge,  
e però non avendo egli beni coperti  
d'ipoteca, la predetta Carmela Ot-  
taviano, autorizzata dai proprii genito-  
ri, rinuncia all'ipoteca legale che le  
spetterebbe in garanzia della sua dote  
e dispensa nel Notaro dall'accettare